



MENTAL GAMES Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto

TITOLO I - Costituzione e sede

Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in Carugate (Mi), via San Francesco d'Assisi 2 presso il *Centro Socio-Culturale Atrion*, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "*MENTAL GAMES Associazione Sportiva Dilettantistica*", in breve "*MENTAL GAMES A.S.D.*". L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. L'Associazione potrà, se lo vorrà, affiliarsi al CONI, a Federazioni, a Discipline Associate e/o ad Enti di Promozione Sportiva. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.

TITOLO II- Scopo Sociale e durata

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in discipline quali i giochi della mente (a titolo esemplificativo: sono considerati giochi della mente primariamente gli scacchi, la dama, il go e il bridge, ma potranno interessare e praticarsi anche altri giochi in cui la componente mentale sarà ritenuta preponderante dai Soci), intesi come mezzi di formazione intellettuale e morale, e di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative, didattiche, formative e culturali nel campo dei giochi della mente. Inoltre, potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private nazionali o estere, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione. Infine, essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione assume i seguenti compiti:

- a) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- e) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all'approntamento, all'organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare (con partecipazione di singoli Soci, o squadre formate da Soci, oppure formate da Soci e Soci di altre Associazioni affini ove possibile), manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale nel campo dei giochi della mente;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive della mente;
- g) indire corsi di avviamento ai giochi della mente, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi dei giochi della mente;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci;
- i) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la realizzazione e gestione di attività nei campi dell'informazione, della formazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche, o di terzi, pubbliche e private, istituzioni e organizzazioni di diritto privato che ne facciano richiesta;
- j) organizzare, gestire e promuovere corsi di istruzione, informazione e formazione per e con i giochi della mente, presso la propria sede e presso soggetti pubblici e privati;
- k) aprire e chiudere conti bancari e/o postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici, professionisti e consulenti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili o impianti sportivi, ricreativi e culturali.
- l) effettuare quant'altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi Sociali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



TITOLO III - Soci

Art. 4 – Categorie di associati

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori: sono quei Soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci sostenitori: sono invece quei Soci che partecipano all'Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i Soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Art. 5 - Ammissione degli associati

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e Società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione stessa. Chi intende essere ammesso come Socio contestualmente, o successivamente all'accettazione della domanda, dovrà provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In ogni caso, trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta, la domanda si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato, debitamente motivato, all'interessato il diniego. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. L'età minima per essere ammessi come Soci è 3 anni (per i minori sarà un genitore esercitante la patria potestà a effettuare la richiesta e il versamento della quota associativa).

Art. 6 – Quota associativa

I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita. Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo o tacitamente confermata o variata all'occorrenza valutate le necessità dell'associazione, dallo stesso, e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Alla scrittura del presente Statuto viene fissata nella misura di € 15,00 (quindici/00 euro). Il Socio versa la quota associativa, e rinnova la sua iscrizione, nel primo mese dell'anno solare o già nell'ultimo mese dell'anno solare precedente, ma non sarà considerato decaduto se non dovesse versare la quota associativa entro questa scadenza ma durante l'anno solare, per intervenuto impedimento o difficoltà a recarsi presso la sede a effettuare il pagamento. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente Statuto. In particolare hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- c) a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi (devono essere maggiorenni), esercitando i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo Statuto.

I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Gli associati hanno il dovere:

- a) di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- b) di rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti associativi;
- c) di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
- d) di versare la quota associativa annuale.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:

- a) La deplorazione: richiamo ufficiale comunicato per iscritto su carta o digitalmente con email;
- b) La sospensione: dopo tre deplorazioni il Socio viene sospeso e allontanato per un tempo determinato di un mese.



- c) L'espulsione: se dopo la sospensione il comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione e o dei suoi Soci permane, il Socio viene espulso per sempre.

Tali provvedimenti vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera o email, a eccezione del caso previsto alla lettera d) dell'Articolo 10, e devono essere motivate. Non è ammesso alcun ricorso al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea dei Soci. L'esclusione diventa operativa dal suo ricevimento e sarà annotata nel libro Soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Danni alle cose

Ogni Socio risponde personalmente dei guasti provocati al materiale in uso per le attività Sociali; tale materiale è ad esclusiva disposizione dei Soci.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, espulsione o per causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente. Il recesso acquista efficacia dalla sua ricezione.

L'associato decade dalla qualità di Socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari stabiliti.

Il Socio viene espulso se:

- a) con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione e/o ai suoi Soci e/o arrechi danni all'Associazione e/o ai suoi Soci (calunnia, diffamazione, minacce);
- b) perché svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- d) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio Sociale senza giusta causa;

L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera cartacea o per email. Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV - Fondo comune e gestione finanziaria

Art. 11 – Patrimonio e risorse dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni, eventi, progetti sportivi, didattici, formativi, culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità Sociali dell'Associazione.


Art. 12 - Fondo comune

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione, o la distribuzione, non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

Art. 13 - Contributi, sponsorizzazioni, pubblicità e corsi.

L'Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società. L'Associazione può pure stipulare convenzioni e contratti di:



sponsorizzazione, pubblicità, corsi sportivi, didattici e di formazione; l'ammontare di tali contributi viene versato al fondo Sociale e utilizzato per fini statutarie.

Art. 14 - Esercizio Sociale e Rendiconto economico-finanziario.

L'esercizio Sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V - Organi dell'Associazione

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere.

Art. 16 – Assemblea degli associati: ordinaria e straordinaria

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio Sociale, per approvare il rendiconto economico-finanziario di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo per l'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;
- f) approvazione degli eventuali regolamenti;
- g) delibera sui ricorsi dei Soci

L'assemblea ordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto, a patto che sia presente almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto degli Associati, con indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto Sociale nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata a mezzo di avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima, oppure mediante telefono e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è convocata presso la sede Sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea straordinaria dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.


Art. 18 – Prima e seconda convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 19 – Intervento in assemblea

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati maggiorenni di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.



Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 20 – Diritto di voto ed eleggibilità.

Ogni associato maggiorenne, a qualunque categoria appartenga, ha diritto a un voto. Non possono essere eletti e ricoprire cariche i Soci che non abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 21 – Presidenza dell'assemblea e sua conduzione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei Soci a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dal Presidente dell'Assemblea.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22 – Maggioranze per l'assemblea ordinaria

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 23 – Maggioranze per l'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'Associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, anche per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e, ad ogni sua assemblea, un Segretario.

Art. 25 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. A esso spetta, tra l'altro:

- a) designare e nominare, scegliendo fra gli Associati, i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione (attività, eventi, gare, progetti, divisioni e settori) di cui l'Associazione potrà dotarsi per realizzare nel tempo le attività Sociali;
- b) scegliere collaboratori tecnici e consulenti esterni per la realizzazione, gestione, coordinamento e/o supervisione delle attività Sociali;
- c) presiedere alle elezioni;
- d) curare l'adozione delle delibere assembleari;
- e) redigere il rendiconto economico-finanziario, ed eventualmente il bilancio preventivo se lo ritiene necessario e utile;
- f) compilare i regolamenti interni;
- g) stipulare tutti gli atti, contratti, convenzioni, collaborazioni con altre Associazioni ed enti o soggetti pubblici e privati, inerenti all'attività Sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione e il recesso degli associati;
- i) redigere ogni triennio, prima della fine del mandato e non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato, l'inventario del materiale di proprietà dell'Associazione, o, quando non è possibile tale operazione, fare in modo che tale materiale sia sempre inventariabile attraverso documenti di acquisto o elenchi totali e/o parziale di esso, legati all'impiego del materiale nelle diverse attività realizzate dai Soci;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni.



Art. 26 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, e delibera validamente con l'intervento di almeno 2 componenti. Le proposte di discussione dei Soci devono pervenire al Consiglio Direttivo in tempo utile (almeno una settimana prima) per l'inserimento nell'O.d.g. dell'assemblea del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Per la prima volta il Consiglio Direttivo e il Presidente sono nominati con l'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 27 – Riunioni in video e teleconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza, che insieme al segretario scelto provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 28 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario scelto a ogni riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica compreso il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Presidente ha diritto di voto. In caso di parità di voto prevale la decisione del Presidente.

Art. 29 – Cooptazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell'incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Poteri di gestione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 31 – Il Presidente

Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura:

- a) ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi, e in giudizio, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- c) è responsabile delle attività Sociali e degli atti amministrativi;
- d) mantiene e gestisce i contatti con le Autorità locali, con tutti gli enti a cui l'Associazione deciderà di affidarsi (CONI, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva) e con tutti gli enti pubblici e privati con cui l'Associazione avrà rapporti per le sue attività Sociali;
- e) partecipa alla predisposizione dello schema dei rendiconti economico-finanziari di esercizio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo e all'assemblea per l'approvazione;
- f) controlla e/o provvede che siano aggiornati i documenti contabili e il disbrigo della corrispondenza;
- g) partecipa e/o provvede alla compilazione dei rendiconti economico-finanziari di esercizio preventivo e consuntivo, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- h) partecipa e/o provvede all'aggiornamento dell'inventario e dei documenti contabili;
- i) può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo;
- j) in caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare, entro 30 giorni, l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 32 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, e in giudizio, è devoluta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.



Al Presidente spetta l'uso della firma Sociale e può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo o Responsabili nominati di branche di attività.

Art. 33 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 34 – Tesoriere

Il tesoriere e/o il Presidente cura/no la gestione della cassa contanti e dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione e sovrintende/intendono alla tenuta della contabilità e dei libri Sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo.

Il Tesoriere e/o il Presidente:

- a) predispongono lo schema dei rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo e all'assemblea per l'approvazione. Tengono aggiornati i documenti contabili e provvedono al disbrigo della corrispondenza;
- b) compilano i rendiconti economico-finanziario preventivo e consuntivo, e provvedono alla riscossione delle entrate e, al pagamento delle spese (sempre previa autorizzazione e in accordo col Presidente).
- c) tengono aggiornato l'inventario e i documenti contabili.

Art. 35 – Segretario

Il Segretario viene scelto e nominato in ogni assemblea, compila i verbali, collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.
Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene utile e necessario, può nominare anche tra estranei un Segretario specifico con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'Associazione.

Art. 36 – Pubblicità atti

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-finanziari annuali, cioè tali documenti Sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 37 - Procedure per le elezioni

La votazione dovrà essere effettuata come segue:

- a) i candidati devono proporre e manifestare ufficialmente e pubblicamente la propria candidatura nell'assemblea elettiva;
- b) sulla scheda vengono scritti il nome e il cognome dei candidati;
- c) dopo aver compilato la scheda, il votante deve aver cura di piegarla in quattro e depositarla personalmente nell'apposita urna alla presenza di due scrutatori nominati dal Presidente.
- d) sono considerati nulli i voti dati a Soci che non abbiano presentato la propria candidatura, che abbiano età inferiore ai 18 anni e che non siano in regola con le quote Sociali.
- e) sono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

TITOLO VI - Modifiche Statuto, scioglimento, liquidazione e rinvio

Art. 38 – Modifiche Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con Assemblea Straordinaria a patto che:

- a) La proposta di modifica sia posta all'O.d.g. dell'Assemblea Straordinaria;
- b) La proposta di modifica ottenga l'approvazione di metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 39 – Scioglimento Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, anche qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, può essere deliberato in assemblea straordinaria, che in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'Associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 40 – Liquidazione

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'Associazione, che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Associazione. Il patrimonio così risultante



dovrà essere devoluto ad altra Associazione con scopi analoghi. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Art. 41 – Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

Carugate, li 02-10-2017

Il Presidente
MENTAL GAMES Associazione Dilettantistica Sportiva
(Giuseppe Sgrò)